

STATUTO

SAN MARTINO NATURA & AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARTINO VALLE CAUDINA AV
VIA CERRO 2

Numero REA: AV - 180926

Codice fiscale: 02752620647

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al

rep. n. 3035

racc. n. 1943

STATUTO

"San Martino Natura & Ambiente società cooperativa sociale"

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita una cooperativa sociale retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione: "San Martino Natura & Ambiente società cooperativa sociale". La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità prevalente in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.

ARTICOLO 2 - La società ha sede nel Comune di San Martino Valle Caudina (AV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizione di attuazione al codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4 - La società è retta con i principi della prevalenza e della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi sulla cooperazione e, pertanto, senza scopo di lucro, si propone di perseguire l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività produttive, principalmente di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo anche di persone socialmente svantaggiate attraverso le quali realizzare l'integrazione lavorativa dei soggetti di cui all'articolo 4 della legge n. 381/91. La cooperativa tenuto conto di quanto disposto all'articolo 1, lettera b), della legge n. 381/1991 intende promuovere:

- la gestione ordinaria e straordinaria, manutenzione, pulizia e spazzamento delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e aree verdi pubbliche e/o private a finalità ecologiche, naturalistiche, turistiche e ricreative;
- il risanamento ambientale, pulizia e disinfezione con predisposizione di piani ecologici per la tutela dell'ambiente e valutazione di impatto ambientale e successivo monitoraggio;
- la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse fo-

restali, zootecniche, agricole, turistiche e ambientali;

- la tutela dell'ambiente naturale anche mediante l'esecuzione di opere e lavori di sistemazione idraulico-forestali con tecniche di bioingegneria, nonché mediante l'esecuzione di opere e lavori di ristrutturazione, adeguamento e risanamento di edifici e realizzazione di opere edili e murarie in genere;
- l'attività di pulizia di fosse biologiche e pulizia di pozzi neri, nonché la raccolta e depurazione delle acque di scarico;
- l'attività di disinfezione, derattizzazione e sanificazione e ogni attività di cui all'elenco allegato al D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970;
- lo stoccaggio, lo smaltimento, il recupero e la raccolta differenziata, il trattamento, la trasformazione in cubettatura di rifiuti speciali, recuperabili, pericolosi e non, urbani, assimilabili agli urbani solidi e liquidi in genere, rifiuti ingombranti, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili ed industriali in genere; rifiuti di qualunque natura e provenienza, compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole artigianali, commerciali e di servizi che per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi di materiali estratti da cave da fiumi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, il tutto in gestione diretta o per conto terzi, compreso il commercio all'ingrosso e/o al minuto e la rappresentanza con e senza deposito, sia in Italia che all'estero degli stessi; l'attività di trasporto di tutti i tipi di rifiuti e di cose sia per conto proprio che di terzi; realizzazione e gestione di impianti di smaltimento, di recupero e trasformazione in energia, gestione di discariche ordinarie e speciali;
- la gestione, realizzazione e commercializzazione di impianti tecnologici e speciali per il trattamento, depurazione e smaltimento dei rifiuti e per la lavorazione dei materiali suindicati;
- la gestione di discariche o impianti di stoccaggio sia privati che pubblici e quant'altro connesso o affine al dettato del D.lgs n. 22/1997, del D.M. ambiente 5 febbraio 1998, del D.lgs. n. 209/2003, del d.lgs. n. 36/2003 e del D.M. 13 marzo 2003 e loro successive integrazioni e modificazioni.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91. Nell'ambito di tali attività per il conseguimento dell'oggetto sociale,

la società cooperativa potrà promuovere e organizzare corsi

di formazione negli ambiti dell'attività esposte, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e l'erogazione dei servizi stessi, nonché tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari (acquistare e/o alienare beni), richiedere finanziamenti il tutto non in via prevalente ma strumentale all'attuazione dei fini sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58. La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, comunque bisognosi, nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci. La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche con i terzi.

SOCI

ARTICOLO 5 - Ai fini del miglior raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale innanzi indicate ed al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità del rapporto associativo nonché l'effettività del rapporto medesimo qui di seguito si elencano tutte le qualifiche, le posizioni, i diritti, le azioni e le ragioni afferenti le posizioni di ogni singolo socio nel rispetto della legge 381/91. Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia e segnatamente dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza, salvo diversa disciplina comunque applicabile "ex lege". Possono essere soci persone fisiche e persone giuridiche (la cui ammissione è, tuttavia, subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'articolo 2522, comma 1, del codice civile) purchè queste ultime nei loro statuti prevedano la promozione, il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società;

c) soci lavoratori svantaggiati;

d) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dagli articoli 23 e 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Possono essere, altresì, soci, attesa la natura di cooperativa sociale dell'ente, coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale o per lo meno contiguo allo stesso. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del codice civile, non può essere socio della cooperativa chi esercita in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa stessa e, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa.

5a I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un appo-

sito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

5bis. Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

5ter. Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

5quater. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni ed in tal caso dovranno stabilirsi, nei modi legge, i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento, con l'espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ex articolo 2514 lettera b) del codice civile. Potrà trattarsi sia dei classici strumenti finanziari previsti dalla legge 59/92, soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa, sia di nuovi strumenti finanziari le cui caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articolo 2437 e seguenti. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

ARTICOLO 6 - Per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, in forma autonoma ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazio-

ne. In considerazione della peculiare posizione giuridica del

socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. In ogni caso quindi i soci, in quanto lavoratori, perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche e sociali.

ARTICOLO 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, sede e costituzione ove trattasi di persone giuridiche;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività esercitata;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) dichiarazione di attenersi alle disposizioni di cui al presente statuto.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo entro sessanta giorni con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ARTICOLO 8 - Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexsies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti

finanziari dotati di diritti di amministrazione. All'atto

dell'ammissione il nuovo socio deve versare, oltre la quota sociale sottoscritta, l'intero importo del sovrapprezzo, se risulti determinato di anno in anno dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo in sede di approvazione del bilancio. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, essere escluso in conformità di quanto appresso disciplinato.

ARTICOLO 9 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ovvero non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e dell'atto costitutivo, legittimano il recesso. Si applica quanto previsto al riguardo dall'articolo 2532, secondo e terzo comma, codice civile. Oltre che nel caso di mora nel pagamento anche di solo parte della quota sottoscritta, l'esclusione sarà decisa dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo o del regolamento, rispettivamente per quanto riguarda il rapporto sociale e quello mutualistico;
b) si renda moroso nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
c) abbia perduto i requisiti per l'ammissione o venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nel presente statuto.

Si applica quanto previsto al riguardo dall'art. 2533, terzo e quarto comma, codice civile.

Le decisioni in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate al socio interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo, limitatamente al socio, lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; hanno altresì diritto al rimborso del sovrapprezzo, se corrisposto, fermo quanto stabilito dall'art. 2535, secondo comma, codice civile. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2535 C.C., il pagamento, salva la compensazione da parte della cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito omogeneo, liquido ed esigibile, deve essere fatto entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota effettivamente versata maggiorato del sovrapprezzo, se corrisposto e fermo sempre quanto stabilito dall'art. 2535, secondo comma, codice civile, si

matura, nella misura e con le modalità previste nel preceden-

te articolo, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Tuttavia, se gli eredi sono provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, subentrano, se consenzienti, nella partecipazione del socio deceduto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2534, ultimo comma, codice civile, in caso di pluralità di eredi subentranti, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la cooperativa ne consenta la divisione. In caso di recesso, esclusione o morte, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ai fondi di previdenza saranno definiti da regolamento redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 10 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità e a norma di legge
- f) beni acquistati col reimpiego di mezzi finanziari;
- g) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte e non versate fermo, comunque, quanto stabilito dall'articolo 2536 codice civile.

ARTICOLO 11 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile, primo comma, salvo in caso di diniego il diritto del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, di proporre opposizione al tribunale. Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vietare la cessione delle quote, al socio viene riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa. Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo

plusvalore potranno essere versati a rate nei termini e con le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato dai soci cooperatori, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile attualmente pari nel massimo consentito all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 (due) punti e 1/2 (un mezzo) rispetto al capitale effettivamente versato e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;
- e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile;
- f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata ai fini mutualistici. Anche nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile, le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da

adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

RISTORNI

ARTICOLO 13bis - L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 14 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:

- a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;
- g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ARTICOLO 15 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale

dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta. Ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà degli stessi.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima.

ARTICOLO 16 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o

ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in

tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. Sarà competenza, altresì, dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente atto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno.

ARTICOLO 17 - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo amministrativo mediante raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con telefax o posta elettronica da inviare al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica che risultino espressamente nei libri sociali e a condizione che ne venga certificata la ricezione dell'avviso, nella quale dovrà essere indicato il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICURARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE:

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato, l'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario. Per le vota-

zioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 18 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere assunto da un Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies, 2436, 2484, 2487 del codice civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 19 - La cooperativa può essere amministrata in alternativa:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, la maggioranza dovrà essere costituita dai soci cooperatori;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o di-

sggiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

L'organo amministrativo designato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea di soci, dura in carica per il tempo di volta in volta stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni. I consiglieri eleggono tra loro un presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ARTICOLO 20 - Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, previa convocazione a cura del presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore. La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglieri tramite lettera raccomandata, fax o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'organo di controllo se nominato. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del consiglio possano essere adottate anche mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso per iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui al precedente articolo 15; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stes-

sa. Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 21 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente atto, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Spetta, pertanto, all'organo amministrativo: a) dare esecuzione alle decisioni dei soci; b) redigere i bilanci; c) compilare i regolamenti interni previsti dall'atto costitutivo; d) decidere la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale e quindi esemplificativamente fra gli altri: vendite, acquisti, permuta di beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella per la rinuncia all'ipoteca legale; compimento di ogni e qualsiasi operazione presso aziende ed istituti di credito di diritto pubblico e privato; apertura, utilizzazione ed estinzione di conti correnti; compimento di qualsiasi altra operazione con banche, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui con relativa concessione di garanzie reali e personali; cessione, accettazione, avallo, sconto e quietanza di crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; partecipazione a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipula dei relativi contratti; assunzioni di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 2361 C.C.; adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concessioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, alla cooperativa ed agli enti cui la stessa aderisce; riscossioni da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo con rilascio di liberatorie quietanze; decisioni circa l'assunzione ed il licenziamento del personale della cooperativa, fissandone mansioni e retribuzioni; nomina di avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; e) nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione; f) decidere circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e circa i rapporti mutualistici con i soci. Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo

amministrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione,

gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente atto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente nonché nella corrispondente sezione del registro prefettizio.

ARTICOLO 22 - L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le relative mansioni spettano, se nominato, al vicepresidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vicepresidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del presidente. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione il presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri al vicepresidente o ad un membro del consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

ARTICOLO 23 - A norma dell'art. 2476 C.C. ciascun socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 24 - Qualora ne sussistesse l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina un sindaco, che potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. All'organo di controllo si applicano, comunque, le norme all'uopo previste dalle norme vigenti in materia.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 25 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, organo di controllo o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere decisa da un arbitro unico nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, entro trenta giorni dalla ri-

chiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro deciderà

entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 27 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgt. C.P.S. n. 1577 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese nonché quelle in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili e di devoluzione di quota di utili annuali ai fondi mutualistici come per legge sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 28 - Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo 6, così come prorogata dalla Legge 27 febbraio 2004 n. 47 articolo 23-sexies e successive modificazioni l'organo amministrativo nei modi e tempi di legge provvederà a predisporre il regolamento che stabilisca i rapporti tra la cooperativa ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e precise tendenti a contrastare la falsa cooperazione nel rispetto della legislazione sul lavoro.

ARTICOLO 29 - Per quanto non è regolato dal presente atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

F.to: Vitagliano Ida - Casale Carmen Maria notaio.